

Tribunale di Firenze

Composto da

Dott.ssa M. Grazia Damonte	Presidente
Dott.ssa Isabella Mariani	Giudice
Dott.ssa Silvia Governatori	Giudice rel.

Ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

1. L'avv. De M. propone reclamo avverso il provvedimento del 26-27 giugno 2014 del giudice delegato del concordato preventivo della Sutor M. Luxury srl di approvazione del piano di riparto parziale del 15.10.2013 del Liquidatore giudiziale dott. Rossetti, nel quale non era stato previsto il pagamento del credito privilegiato del reclamante, derivante dall'omesso pagamento di canoni di locazione, unico credito privilegiato non soddisfatto. L'avv. De M. contesta il decreto con cui il Giudice delegato ne ha disatteso le osservazioni al piano di riparto - con le quali aveva richiesto che venisse riconosciuto il proprio diritto ad ottenere con il riparto in corso il pagamento integrale del proprio credito privilegiato - sostenendo che "il soddisfacimento delle ragioni creditorie dell'avv. De M. deve avvenire attraverso la realizzazione del privilegio; nel caso di specie le merci (scarpe e borse) ovvero gli arredi"... e che "le merci, del cui rinvenimento ed acquisizione da parte della procedura il Liquidatore dà atto, non sono state ancora vendute; non risulta invece che gli arredi siano ricompresi nell'attivo della procedura, in quanto non di proprietà di Sutor M. srl, ma oggetto di leasing.

La controparte si è opposta all'accoglimento del reclamo

2. Il reclamo è fondato e deve essere accolto.

Va premesso che l'accertamento della qualità del credito dell'avv. De M., quale credito privilegiato discende dalla sentenza passata in giudicato n. 526/2012 del Tribunale di Milano, che ha riconosciuto il credito e la sua natura, peraltro non contestata tra le parti.

N. 22/M CP.  
CRON. 4275/14

E' invece oggetto di controversia tra le parti se tale credito debba trovare soddisfazione entro i limiti in cui si rinviene nel compendio patrimoniale del debitore il bene gravato dal privilegio, ovvero se debba comunque essere riconosciuto il diritto del creditore privilegiato al pagamento integrale del credito.

Ritiene il Collegio che l'art. 160 L.F.- applicabile nel caso di specie nella sua attuale formulazione - ha introdotto la facoltà per il proponente di limitare la soddisfazione dei creditori privilegiati alla sola parte del loro credito che troverebbe capienza nell'ipotesi di liquidazione del bene gravato, con la conseguenza che una limitazione della soddisfazione del credito risulta prevista dalla legge solo quale effetto di un espresso patto concordatario. Da ciò discende che in mancanza di una proposta che dia luogo ad un tale patto - come nel caso di specie - non può che farsi applicazione della regola generale opposta, con integrale pagamento del credito privilegiato (Cass. 12064/2013; 24.970/2013). Tale conclusione è peraltro rafforzata dall'inapplicabilità al concordato preventivo dell'art. 54 della L.F. - non richiamato dall'art. 169.

Poiché il piano di concordato della Sutor M. Luxury srl conteneva alcuna previsione di mancato pagamento dei creditori privilegiati nei termini stabiliti dall'art. 160 L.F. deve necessariamente riconoscersi che in base alla disciplina legale il credito dell'avv. De M. quale credito privilegiato, debba trovare integrale soddisfazione con l'attuale riparto con cui vengono esauriti i pagamenti in favore dei creditori privilegiati, essendosi risolto in suo favore il contenzioso che aveva giustificato la ricomprensione del credito con riserva tra le passività concordatarie.

Dovrà dunque tenersi conto in sede di riparto del credito dell'avv. De M. ..

In considerazione delle incertezze giurisprudenziali antecedenti alla pronuncia della S.C. 24970/2013 le cui argomentazioni sono condivise e recepite da questo collegio, si ritiene di disporre la compensazione integrale delle spese del reclamo.

P.Q.M.


Il tribunale accoglie il reclamo proposto dall'avv. De M. avverso il provvedimento del 26-27 giugno 2014 del giudice delegato del concordato preventivo della Sutor M. Luxury s.r.l. e per l'effetto revoca l'approvazione del riparto e la

dichiarazione di esecutività dello stesso, disponendo che in sede di riparto si  
provveda alla soddisfazione integrale del credito privilegiato dell'avv. De M


Spese compensate

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 17.9.2014

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
FIRENZE, il 07.10.2014  
IL CANCELLIERE



IL CASO.it